NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI

Art. 25

Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facolta' di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 27 della presente legge. Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianita', anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entita' della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva di iscrizione e contribuzione. Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di eta', di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), ed all'articolo 7, quarto comma. Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:

1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianita' minima di 20 anni;

2) alla pensione di inabilita' ed indiretta con l'anzianita' minima di:

a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di eta';

b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti devono il cinquantesimo anno di eta' ma prima del sessantesimo anno di eta'. In caso di maturazione del diritto a pensione in virtu' dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia e commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalita' di cui all'articolo 2;la pensione di inabilita' e indiretta e' liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la misura di cui al terzo comma dell'articolo 2 non puo' essere inferiore a cinque volte il contributo soggettivo minimo di cui al medesimo terzo comma. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia e' fissata in lire tre

milioni annui. L'importo di cui al comma precedente e' comprensivo del supplemento di pensione previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 55. I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura gia' in godimento. 1 trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalita' stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1981, non più in vigore dal 2 novembre 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti
Estremi	Legge 3 gennaio 1981, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-ingegneri-e-gli-architetti/art-25-decorrenza-del-nuovo-regime-pensionistico-e-norme-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it